

STATUTO A.S.D. OASI BOSCHETTO IN VIGORE	TESTO PROPOSTO DI NUOVO STATUTO
<p>ART. 1</p> <p>E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominate "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO".</p> <p>L'emblema dell'Associazione è a forma rettangolare i cui lati più lunghi misurano cm. 80 ed i più corti cm. 60.</p> <p>E' di colore verde e blu.</p>	<p>ART. 1 – DENOMINAZIONE.</p> <p>1.1 È costituita l'associazione denominata "OASI BOSCHETTO" qui di seguito detta "Associazione".</p> <p>1.2 Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche "RUNTS"), l'acronimo "ETS" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "OASI BOSCHETTO ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve definita anche "OASI BOSCHETTO ETS".</p> <p>1.3 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.</p> <p>1.5 L'Associazione ha la personalità giuridica e risulta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n.1428 di registro regionale presso il REA della Camera di Commercio di Mantova come da DPGR (Regione Lombardia) n. 1409 del 04.02.2002.</p> <p>1.6 L'emblema dell'Associazione è a forma rettangolare i cui lati più lunghi misurano cm. 80 ed i più corti cm. 60. È di colore verde e blu.</p>
<p>ART. 4</p> <p>L'Associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport mediante l'organizzazione, alle migliori condizioni tecniche ed economiche possibili, di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e l'erogazione di servizi sportivi a favore degli associati, in modo da far conseguire loro un miglioramento fisico e morale ed un sano riposo dalle fatiche del lavoro.</p> <p>In tale contesto l'Associazione potrà costruire, gestire, acquistare anche in leasing, affittare e comunque condurre in</p>	<p>ART. 2 – FINALITA'.</p> <p>2.1 L'Associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, è costituita per perseguire le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:</p> <p>a) coesione sociale, comunitaria e familiare attraverso la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione di attività sportive, culturali, ludiche e ricreative intese come occasioni di aggregazione, amicizia e solidarietà anche al fine di poter permettere agli associati ed ai loro familiari di conseguire un miglioramento fisico e morale e un sano riposo dalle fatiche del lavoro e dello studio;</p> <p>b) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali,</p>

<p>qualsiasi modo, il tutto anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, impianti sportivi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze che saranno ritenute necessarie, quali piscine, palestre, campi da tennis, di volley e di ogni altro sport di interesse degli Associati.</p> <p>L'Associazione potrà inoltre gestire ed organizzare qualunque altro servizio o attività di tipo culturale, ludico o ricreativo a favore degli associati ivi compresa la gestione di bar o di somministrazione di alimenti e bevande anche tramite ristoranti o self-service.</p> <p>L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi.</p> <p>L'Associazione al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potrà aderire ad organismi locali, regionali, nazionali e sovranazionali di carattere sportivo.</p>	<p>ricreative, sportive e del tempo libero.</p>
<p><i>Si veda ART.4 appena sopra riportato</i></p>	<p>ART. 3 – OGGETTO.</p> <p>3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, ricomprese tra quelle previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, sia in favore degli associati, dei loro familiari che di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale; b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica; c) organizzazione e gestione di attività di beneficenza e di cessione gratuita di beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate. <p>3.2 L'Associazione, ove ritenuto opportuno, previa delibera dell'Assemblea ordinaria, potrà svolgere anche altre attività di cui all'Art 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017.</p> <p>3.3 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché</p>

	<p>secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del medesimo Decreto Legislativo n. 117/2017 e dalla normativa vigente.</p> <p>3.4 Il Consiglio Direttivo delibererà la tipologia di attività diverse che potranno essere realizzate.</p> <p>3.5 Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà costruire, gestire, acquistare anche in leasing, affittare e comunque condurre in qualsiasi modo, il tutto anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, impianti sportivi, culturali e ricreativi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze che saranno ritenute necessarie, o utili, quali, a titolo meramente esemplificativo, piscine, palestre, campi da tennis, di volley e di ogni altro sport di interesse degli Associati, o strutture per utilizzi culturali e/o ricreativi.</p> <p>3.6 L'Associazione potrà inoltre gestire ed organizzare qualunque altro servizio o attività di tipo culturale, sportivo, ludico o ricreativo a favore degli Associati ivi compresa la gestione di bar o di somministrazione di alimenti e bevande anche tramite ristoranti o self-service.</p> <p>3.7 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi. A tale scopo L'Associazione potrà acquisire cointeressenze e/o partecipazioni in altri enti o società che perseguono le medesime finalità non lucrative.</p> <p>3.8 L'Associazione al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potrà aderire ad organismi locali, regionali, nazionali e sovranazionali, anche di carattere sportivo.</p> <p>3.9 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.</p>
<p>ART. 2 L'Associazione ha sede in Curtatone (Provincia di Mantova).</p>	<p>ART. 4 – SEDE. 4.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Curtatone in Provincia di Mantova in Via Calabria 5/7.</p>

	<p>4.2 Con delibera dell'Assemblea Ordinaria potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.</p>
<p>ART. 3 La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p>	<p>ART. 5 – DURATA. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.</p>
<p>ART. 4 L'Associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport mediante l'organizzazione, alle migliori condizioni tecniche ed economiche possibili, di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e l'erogazione di servizi sportivi a favore degli associati, in modo da far conseguire loro un miglioramento fisico e morale ed un sano riposo dalle fatiche del lavoro. In tale contesto l'Associazione potrà costruire, gestire, acquistare anche in leasing, affittare e comunque condurre in qualsiasi modo, il tutto anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, impianti sportivi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze che saranno ritenute necessarie, quali piscine, palestre, campi da tennis, di volley e di ogni altro sport di interesse degli Associati. L'Associazione potrà inoltre gestire ed organizzare qualunque altro servizio o attività di tipo culturale, ludico o ricreativo a favore degli associati ivi compresa la gestione di bar o di somministrazione di alimenti e bevande anche tramite ristoranti o self-service. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi. L'Associazione al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potrà aderire ad organismi locali, regionali, nazionali e sovranazionali di carattere sportivo.</p>	<p>ART.6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO E DEMOCRATICITÀ DELLA VITA ASSOCIATIVA. 6.1 L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro. 6.2 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della propria vita associativa e quindi dal principio di uguaglianza di tutti gli Associati, di elettività delle cariche associative, di partecipazione, di trasparenza, di solidarietà e di appartenenza; essa inoltre è apolitica, apartitica e aconfessionale.</p>

	<p>ART. 7 - DOMICILIAZIONE E LIBRO DEGLI ASSOCIATI.</p> <p>7.1 Il domicilio degli Associati e dei componenti degli organi dell'Associazione, per i loro rapporti con l'ente, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica, è quello che risulta da apposita comunicazione che ciascun Associato ha l'obbligo di effettuare alla segreteria all'atto della iscrizione o in caso di successiva modifica. Una errata o una ritardata comunicazione solleva in ogni caso l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.</p> <p>7.2 Il Consiglio Direttivo deve inoltre istituire un apposito libro degli Associati dal quale deve risultare l'elenco aggiornato di tutti gli Associati e il domicilio di ciascuno di essi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; detto libro deve essere tempestivamente aggiornato dall'organo amministrativo ed è a disposizione per la sua consultazione di tutti gli Associati.</p> <p>7.3 Con lo scopo di realizzare compiutamente la democraticità della vita associativa, coloro che hanno presentato la propria candidatura ad una delle cariche sociali hanno diritto di ottenere tempestivamente un estratto completo della copia aggiornata del libro degli Associati al solo fine di informare gli Associati stessi circa la loro candidatura e le motivazioni e i programmi che le ispirano. L'estratto deve contenere l'elenco di tutti gli Associati e, per ciascun Associato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica così come risultanti dal libro degli Associati.</p>
<p>ART. 15</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fondo comune; - da eventuali contributi, eredità, legati, donazioni, ricevuti da persone giuridiche o da persone fisiche o dai beni acquistati con tali contributi. <p>ART. 16</p> <p>Il fondo comune e' formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal fondo comune iniziale costituito dai versamenti eseguiti da ciascun associato al suo ingresso nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti; - dalla quota di ingresso costituita dai versamenti a tal fine eseguiti da ciascun associato al suo ingresso 	<p>ART. 8 – PATRIMONIO.</p> <p>8.1 Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote annue di frequenza versate dagli Associati, è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal fondo comune; b) da entrate da attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Decreto Legislativo n. 117/2017; c) da entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017; d) entrate da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 Decreto Legislativo n. 117/2017; e) erogazioni liberali di associati e di terzi; f) donazioni e lasciti testamentari; g) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da

<p>nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti; - da eventuali avanzi di gestione o dai beni acquistati con tali avanzi.</p> <p>Le quote annuali di frequenza costituite dai versamenti annuali a tal fine eseguiti da ciascun Associato rappresentano le entrate ordinarie dell'Associazione.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria delibera l'ammontare che deve essere versato nel fondo comune iniziale per poter entrare a far parte dell'Associazione.</p> <p>L'Associazione, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico di cui all'art. 12 C.C. destina una parte del fondo comune, per un valore nominale complessivo equivalente a quanto richiesto dalle autorità competenti, e comunque per un importo non inferiore a Euro 51.700 in Titoli di Stato. Tale destinazione verrà obbligatoriamente conservata fino al mantenimento della Personalità Giuridica.</p>	<p>prestazioni di servizi svolti in convenzione; h) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale; i) contributi da enti privati; l) rendite patrimoniali; m) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, nonché ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e della normativa vigente.</p> <p>8.2 Il fondo comune è formato:</p> <p>a) dal fondo comune iniziale costituito dai versamenti eseguiti da ciascun Associato al suo ingresso nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti; b) dalla quota di ingresso costituita dai versamenti a tal fine eseguiti da ciascun Associato al suo ingresso nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti; c) da eventuali avanzi di gestione o dai beni acquistati con tali avanzi.</p> <p>8.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>8.4 L'Associazione, ai fini della gestione del proprio patrimonio, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e modalità di erogazione di beni e/o servizi, deve attenersi strettamente al rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli Associati, i sostenitori ed il pubblico ai sensi di legge.</p>
	<p>ART. 9 - RACCOLTA FONDI.</p> <p>L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.</p>

<p>Art. 18 Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale saranno interamente imputati al fondo comune.</p> <p>Art. 19 Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.</p>	<p>ART. 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE.</p> <p>10.1 Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio annuale saranno interamente imputati al fondo comune.</p> <p>10.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p>
<p>ART. 5 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Fatto comunque salvo quanto previsto al comma precedente, la residenza nel comune di Curtatone (MN) costituisce fatto preferenziale.</p> <p>ART. 6 Per essere ammessi all'Associazione e' necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da due associati in qualità di presentatori. Il Consiglio Direttivo delibera le modalità tecniche di adesione compresi i documenti da allegare alla domanda.</p> <p>ART. 7 Il Consiglio Direttivo comunica al richiedente le proprie decisioni in merito all'ammissione e, in caso affermativo, fissa le modalità per il versamento dell'importo del fondo comune iniziale, della quota di ingresso e della quota annua di frequenza. Su domanda dell'interessato, il Consiglio Direttivo può concedere che il versamento del Fondo Comune Iniziale possa essere effettuato in parte a rate.</p>	<p>ART. 11- AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI.</p> <p>11.1 Possono essere ammessi alla Associazione, in qualità di Associati, tutte le persone fisiche di provata moralità che condividono le finalità dell'Associazione e sono interessate alla sua attività.</p> <p>11.2 Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere accompagnata dallo stato di famiglia, o documento equipollente, del richiedente; il documento equipollente non può consistere in una autocertificazione.</p> <p>11.3 Il Consiglio Direttivo comunica al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione le proprie decisioni in merito alla domanda stessa.</p> <p>11.4 L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dal Consiglio Direttivo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.</p> <p>11.5 Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Proviviri.</p> <p>11.6 Per conseguire la qualifica di Associato, il richiedente dovrà provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione della accettazione della domanda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) al versamento nel fondo comune iniziale di una somma determinata dall'Assemblea; b) al pagamento della quota di ingresso determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale; c) al pagamento della quota annua di frequenza, questa

	<p>pure determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale.</p> <p>d) alle comunicazioni di cui al precedente Art. 7.</p> <p>11.7 Adempiuto agli obblighi di cui sopra, il richiedente si intende Associato dalla data in cui il Consiglio Direttivo ha accolto la relativa domanda; entro trenta giorni da detta data il Consiglio Direttivo provvede alla iscrizione del nuovo Associato e alle necessarie ulteriori annotazioni sul Libro degli Associati.</p> <p>11.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10 del presente articolo, la somma versata al fondo comune iniziale, la quota di ingresso e la quota annua di frequenza in nessun caso possono essere restituite agli Associati, rivalutate o trasferite ad altri Associati o a terzi, neppure in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato; la qualità di Associato non è trasmissibile.</p> <p>11.9 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.</p> <p>11.10 Uno solo tra il coniuge o convivente o i figli maggiorenni eredi dell'Associato deceduto può richiedere al Consiglio Direttivo, in forma scritta ed entro sei mesi dal decesso, di subentrare nella qualità di Associato senza effettuare i versamenti al fondo comune iniziale e a titolo di quota d'ingresso previsti per i nuovi Associati.</p> <p>11.11 L'Associato così subentrato è tenuto al versamento della quota annua di frequenza a partire dall'anno successivo a quello in cui l'Associato deceduto ha effettuato l'ultimo regolare versamento a tale titolo.</p> <p>11.12 La qualità di Associato non è trasmissibile nel rigoroso rispetto delle normative fiscali in materia; parimenti la quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, nel rigoroso rispetto delle normative fiscali in materia.</p>
<p>ART. 8</p> <p>Gli associati al momento del loro ingresso nell'Associazione sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al versamento nel fondo comune iniziale di una somma determinata dall'Assemblea, - al pagamento della quota di ingresso determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale. <p>Inoltre, gli associati, ogni anno, sono tenuti al solo pagamento della quota annua di frequenza, questa pure determinata dal</p>	<p>ART. 12- DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.</p> <p>12.1 Ciascun Associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi statutari e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Statuto ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di partecipare alla vita associativa; b) di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività dell'Associazione; c) di partecipare alla Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e di esercitare il diritto di voto in ciascuna

Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale.

Gli associati sono inoltre tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché ad un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione.

L'associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi di cui sopra e nei confronti dei quali non è stato preso alcun provvedimento disciplinare di cui all'art. 11 dello Statuto, ha diritto:

- ad utilizzare i servizi dell'Associazione;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione al Coniuge convivente o al convivente a condizione che l'associato versi, a titolo di maggiorazione, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli gratuitamente fino all'anno in cui questi compiono il 14° anno di età;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli che non costituiscono un nucleo familiare proprio dall'anno in cui questi compiono il 15° anno di età fino all'anno in cui questi compiono il 26° anno di età, a condizione che l'associato versi per ciascun figlio rientrante in tali età, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza; superato l'anno di compimento del 26° anno di età i figli degli associati possono presentare domanda a' sensi dell'art. 6 dello Statuto; il Consiglio Direttivo deciderà a' sensi dell'art. 5 dello Statuto;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione agli altri componenti il proprio nucleo familiare risultanti dallo Stato di Famiglia, a condizione che l'associato versi per ciascun componente un ulteriore 50% della sola quota annua di frequenza.

Gli associati sono altresì tenuti a comunicare per iscritto con tempestività al Consiglio Direttivo le variazioni di diritto e di fatto del proprio stato di famiglia.

Il Consiglio Direttivo può richiedere in ogni momento a ciascun associato uno stato di famiglia aggiornato ed ogni altro documento necessario.

L'associato che per qualsiasi motivo non abbia ottemperato ai pagamenti di cui sopra dovrà corrispondere all'Associazione oltre al dovuto anche un interesse di mora superiore di 10 punti al tasso legale di interesse in ragione d'anno fatto salvo, comunque, le sanzioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Dall'anno in cui l'associato compie il 65° anno di età egli ha diritto, dopo averlo richiesto per iscritto al Consiglio Direttivo, ad una riduzione del 50% della quota annua di frequenza.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare che l'associato sia esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza su richiesta motivata dell'interessato ferma restando la qualità di

assemblea, trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha un solo voto in Assemblea; in caso di associati minorenni il voto sarà esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;

- d) di candidarsi alle cariche elettive così come previsto dal presente Statuto al raggiungimento della maggiore età;
- e) di essere informato sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione;
- f) di essere informato e di prendere visione degli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e, con idonea motivazione, della documentazione relativa a tali atti e, in genere, alla gestione della Associazione, nei limiti dei doveri di riservatezza esercitati dal Consiglio Direttivo secondo opportunità e buona fede, tenuto conto del dovere di trasparenza nei confronti degli Associati a carico del Consiglio stesso e, comunque, nel rispetto delle norme di Legge;
- g) di esaminare i libri sociali così come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n.117/2017, presso la sede legale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo e fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art 7, ultimo comma, del presente Statuto;
- h) di esercitare gli altri diritti così come previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

12.2 Ciascun Associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi statuari e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Statuto ha diritto:

- a) a far utilizzare i servizi dell'Associazione al Coniuge convivente o al convivente a condizione che l'associato versi, a titolo di maggiorazione, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza;
- b) a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli gratuitamente fino all'anno in cui questi compiono il 14° anno di età;
- c) a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli che non costituiscono un nucleo familiare proprio dall'anno in cui questi compiono il 15° anno di età fino all'anno in cui questi compiono il 26° anno di età, a condizione che l'associato versi per ciascun figlio rientrante in tali età, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza;
- d) a far utilizzare i servizi dell'Associazione agli altri componenti il proprio nucleo familiare risultanti dallo Stato di Famiglia e che non rientrino nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, a

<p>associato. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.</p>	<p>condizione che l'Associato versi per ciascun componente un ulteriore 50% della sola quota annua di frequenza e fatto salvo quanto previsto al successivo comma.</p> <p>12.3 Dall'anno in cui un figlio di Associato compie il 30° anno di età, anche se ancora presente nello stato di famiglia dell'Associato, potrà usufruire dei servizi dell'Associazione solo diventando a sua volta associato. In questo caso, purché non vi sia stata interruzione nel pagamento della quota annua, viene riconosciuta la possibilità di versare la quota del fondo comune di cui all'Art. 8 nella misura della metà.</p> <p>12.4 Dall'anno in cui l'Associato compie il 65° anno di età, ha il diritto ad una riduzione del 50% della quota annua di frequenza.</p> <p>12.5 Ciascun Associato può richiedere al Consiglio Direttivo, di essere esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza, rinunciando quindi lui e i suoi familiari, per l'anno di esonero, a frequentare la Sede Sociale, con l'obbligo tuttavia di versare la sola quota di frequenza attribuibile a sé stesso nella misura della metà. Il Consiglio Direttivo delibera sull'eventuale accoglimento della domanda tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie della Associazione.</p>
<p><i>Si veda ART.8 appena sopra riportato</i></p>	<p>ART. 13- DOVERI DEGLI ASSOCIATI.</p> <p>13.1 Ciascun Associato ha il dovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di collaborare al perseguimento delle finalità dell'Associazione; b) di osservare e rispettare le prescrizioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi; c) di osservare e rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione; d) di provvedere tempestivamente al pagamento della quota annua di frequenza entro e non il termine deliberato dal Consiglio Direttivo e) di comunicare per iscritto tempestivamente al Consiglio Direttivo le variazioni del proprio stato di famiglia; f) di fornire tempestivamente al Consiglio Direttivo il proprio stato di famiglia, qualora venisse richiesto; g) di tenere un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione. <p>13.2 Ciascun Associato è inoltre direttamente e personalmente responsabile del comportamento del coniuge o del convivente e degli altri soggetti del proprio nucleo familiare che utilizzano i servizi</p>

	<p>dell'Associazione a sensi del precedente Art. 12.</p> <p>13.3 Parimenti ciascun Associato è direttamente e personalmente responsabile del comportamento di eventuali altri soggetti da lui invitati che utilizzano i servizi dell'Associazione in forza di regolamenti associativi.</p>
	<p>ART. 14- OPERA DEGLI ASSOCIATI A TITOLO DI VOLONTARIO.</p> <p>14.1 L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, può avvalersi della collaborazione e dell'operosità dei volontari.</p> <p>14.2 Il volontario è quella persona, di norma associato alla Associazione, che, per sua libera scelta, svolge una attività in favore della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.</p> <p>14.3 Non sono previsti volontari privi della qualità di Associato se non per brevi e sporadici eventi.</p> <p>14.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa; in ogni caso, i rimborsi devono rispettare i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.</p> <p>14.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p>14.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.</p> <p>14.7 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Possono essere iscritti facoltativamente nel registro anche i volontari che prestano la loro attività in modo occasionale.</p>

ART. 9

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione e per morte.

ART. 10

L'associato può sempre recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con preavviso di almeno 3 (tre) mesi dal termine dell'esercizio sociale.

ART. 11

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che omette o ritarda di oltre tre mesi il versamento del fondo comune iniziale, o di una sua rata, della quota di ingresso, della quota annua di frequenza, che non osserva le norme statutarie, i regolamenti e le varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che commette azioni incompatibili con il buon nome della Associazione o che comunque si rende immeritevole di appartenervi.

L'eventuale ricorso al Collegio dei Revisori, in veste di probiviri, deve essere presentato dall'associato escluso entro 15 giorni dal giorno della esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nei casi meno gravi il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammonizione o la sospensione dell'associato dalla frequenza della sede sociale e dall'utilizzo dei servizi organizzati dall'Associazione per un massimo di tre mesi.

L'eventuale ricorso al Collegio dei Revisori, in veste di probiviri, deve essere presentato dall'associato ammonito o sospeso entro 15 giorni dal giorno della ammonizione o della sospensione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 12

La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 13

L'associato receduto od escluso, e gli eredi o legatari dell'associato deceduto non hanno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione delle somme versate a qualunque titolo ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Un componente del nucleo familiare del socio deceduto può richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo di subentrare nella qualità di socio in sostituzione del socio deceduto senza versare la somma determinata dall'Assemblea nel fondo comune iniziale.

ART. 15 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.

15.1 La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) esclusione per morosità dell'Associato nel pagamento della quota di frequenza protrattasi per oltre centoottanta giorni dalla scadenza del termine di versamento e, comunque, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
- c) morte dell'Associato;
- d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e confermata dal Collegio dei Probiviri, nei confronti dell'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione o è gravemente recidivo.

15.2 L'Associato receduto, escluso o deceduto (ed i suoi eredi o legatari) non ha e non può vantare alcun diritto:

- a) al rimborso del fondo comune e della quota di ingresso versate al momento dell'iscrizione alla Associazione;
- b) al rimborso della quota annua di frequenza;
- c) sul patrimonio dell'Associazione.

15.3 L'Associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione risponde, in ogni caso, per i versamenti di qualunque tipo non effettuati fino a due anni dal giorno in cui il motivo di cessazione si è verificato.

<p>L'eventuale parere favorevole del Consiglio Direttivo può anche essere a tempo determinato.</p> <p>Fatto salvo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, tale subentro ha in ogni caso validità fino al giorno in cui il socio subentrato non costituisce o non entra in un nucleo familiare diverso da quello del socio deceduto.</p> <p>ART. 14</p> <p>L'associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'associazione risponde, in ogni caso, per i conferimenti di qualunque tipo non versati, fino a due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificato.</p>	
<p>ART. 11</p> <p>L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che omette o ritarda di oltre tre mesi il versamento del fondo comune iniziale, o di una sua rata, della quota di ingresso, della quota annua di frequenza, che non osserva le norme statutarie, i regolamenti e le varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che commette azioni incompatibili con il buon nome della Associazione o che comunque si rende immeritevole di appartenervi.</p> <p>L'eventuale ricorso al Collegio dei Revisori, in veste di probiviri, deve essere presentato dall'associato escluso entro 15 giorni dal giorno della esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.</p> <p>Nei casi meno gravi il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammonizione o la sospensione dell'associato dalla frequenza della sede sociale e dall'utilizzo dei servizi organizzati dall'Associazione per un massimo di tre mesi.</p> <p>L'eventuale ricorso al Collegio dei Revisori, in veste di probiviri, deve essere presentato dall'associato ammonito o sospeso entro 15 giorni dal giorno della ammonizione o della sospensione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.</p>	<p>ART.16 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.</p> <p>16.1 L'Associato che non osserva le norme statutarie, i regolamenti e le varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo la cui gravità non comporti l'esclusione di cui all'Art.15 è soggetto a provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>16.2 I provvedimenti disciplinari diversi dalla esclusione possono consistere in una ammonizione scritta oppure nella sospensione dal diritto a frequentare la sede sociale per un periodo non superiore a 6 mesi.</p> <p>16.3 L'Associato colpito da un provvedimento disciplinare può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento adottato tramite apposito ricorso scritto da presentare entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione scritta del provvedimento stesso.</p>
<p>ART. 20</p> <p>Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:</p> <p>a) l'Assemblea degli associati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) il Presidente;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori.</p>	<p>ART. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.</p> <p>17.1 Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:</p> <p>a) l'Assemblea degli Associati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) l'Organo di Controllo costituito dal Sindaco Unico;</p> <p>d) il Collegio dei Probiviri.</p>

ART. 21

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo su delibera dello stesso Consiglio ovvero quando ne sia fatta domanda da tanti associati che rappresentino almeno 1/10 dei voti di cui dispongono tutti gli associati.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti di cui all'art. 8 che abbiano compiuto la maggiore età.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria assolve i seguenti compiti:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) nomina gli Amministratori, i Revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori;
- c) approva e modifica i regolamenti associativi;
- d) determina l'eventuale compenso agli Amministratori e ai Revisori;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, per deliberare su quanto di sua competenza.

La bozza del rendiconto economico e finanziario approvata dal Consiglio Direttivo deve essere esposta all'albo sociale almeno dieci giorni prima del giorno in cui è stata convocata l'Assemblea degli associati per la sua approvazione. Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle riguardanti i rendiconti approvati, devono essere esposte all'Albo sociale per un periodo non inferiore ad un mese.

Attraverso l'albo sociale tutti gli associati possono prendere visione dei documenti e delle notizie ivi esposte; ogni associato ha il diritto di ricevere a proprie spese una copia di tali documenti.

L'albo sociale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria assolve i seguenti compiti:

- a) delibera sulla approvazione e sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 22

La convocazione dell'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso da spedirsi a tutti gli

ART. 18 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.

18.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione.

18.2 Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

18.3 Tutti gli Associati in regola con i pagamenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

18.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

18.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata al Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.6 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un ventesimo degli associati in regola con i pagamenti; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

18.7 La convocazione avviene mediante avviso scritto spedito a tutti gli Associati, al domicilio risultante dal libro degli Associati di cui all'art 7 dello Statuto, almeno quattordici giorni prima della data di prima convocazione. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno contenente le materie da trattare; l'avviso deve anche contenere l'indicazione della seconda convocazione dell'Assemblea, che dovrà avvenire almeno un giorno dopo la prima convocazione.

18.8 L'avviso di convocazione deve inoltre essere esposto all'albo sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

18.9 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché nel Comune di Curtatone o nei comuni con esso confinanti.

18.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal soggetto designato dalla stessa Assemblea.

18.11 Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'Assemblea ad un altro Associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

18.12 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono

<p>associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p> <p>Nello stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà aver luogo nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.</p> <p>ART. 24</p> <p>Ciascun associato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare del fondo comune versato.</p> <p>Gli associati che non possono intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.</p> <p>Gli Amministratori, i Revisori se associati ed i dipendenti se associati, non possono rappresentare nessun associato.</p> <p>Le modalità di votazione saranno stabilite dalla stessa Assemblea.</p> <p>ART. 25</p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un associato designato dagli intervenuti.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario quando il processo verbale non venga redatto da un Notaio.</p>	<p>iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che sono in regola con i pagamenti e con gli obblighi statutari.</p> <p>18.13 Ciascun Associato ha diritto ad un voto.</p> <p>18.14 Il voto è di norma palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto, salvo il caso di acclamazione unanime.</p> <p>18.15 L'Assemblea delibera sulle modalità di votazione, anche tramite apposito Regolamento.</p> <p>18.16 Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta e sottoscritta, che può essere apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare un massimo di tre Associati.</p> <p>18.17 La delega deve essere rilasciata per ogni singola Assemblea, deve essere personalmente sottoscritta dall'Associato che la rilascia che, inoltre, deve obbligatoriamente indicare, di proprio pugno, all'atto della sottoscrizione, l'Associato a cui rilascia la delega e che lo rappresenterà in Assemblea.</p> <p>18.18 I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e i dipendenti dell'Associazione non possono rappresentare alcun Associato.</p> <p>18.19 Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle riguardanti i bilanci approvati, devono essere esposte all'Albo sociale per un periodo non inferiore ad un mese. Attraverso l'albo sociale tutti gli Associati possono prendere visione dei documenti e delle notizie ivi esposte; ogni Associato ha il diritto di ricevere a proprie spese una copia di tali documenti. L'albo sociale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.</p>
<p>ART. 23</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà di tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.</p> <p>Nell'Assemblea Ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto di più della metà dei voti di tutti gli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di oltre un terzo dei voti di tutti gli associati.</p>	<p>ART. 19 - ASSEMBLEA ORDINARIA.</p> <p>19.1 L'Assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina l'eventuale compenso; b) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri; c) nomina e revoca il componente dell'Organo di Controllo e ne determina il compenso; d) nomina e revoca, quando previsto e quando non ne è stato incaricato l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina il compenso; e) approva il bilancio dell'esercizio;

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di più della metà di tutti gli associati per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto dell'Associazione ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) di tutti gli associati per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato e gli atti conseguenti.

- f) delibera la somma da versare al fondo comune iniziale da parte dei nuovi Associati;
 - g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) approva e modifica i regolamenti associativi le cui norme devono in ogni caso essere subordinate a quelle previste dal presente Statuto;
 - i) approva lo svolgimento di altre attività di cui all'Art 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
 - j) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.
- 19.2 La bozza del bilancio approvata dal Consiglio Direttivo deve essere esposta all'albo sociale almeno dieci giorni prima del giorno in cui è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati per la sua approvazione.
- 19.3 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti personalmente o per delega.
- 19.4 In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti personalmente o per delega.
- 19.5 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo quanto previsto ai successivi commi.
- 19.6 La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri avviene tramite la presentazione di liste composte da un numero di candidati pari almeno al numero dei componenti di ciascun organo più due.
- 19.7 Ciascuna lista ha diritto ad ottenere un numero di Consiglieri o di componenti il Collegio dei Probiviri proporzionale al numero di voti ottenuti.
- 19.8 Ove lo ritenga opportuno, l'Assemblea determina con apposito regolamento elettorale altre norme sulle operazioni e sulle modalità di voto che sono in ogni caso subordinate a quelle previste dal presente statuto.
- 19.9 L'Assemblea determina con apposito regolamento le norme relative alla nomina dei singoli Consiglieri o di singoli componenti il Collegio dei Probiviri nei casi di cui agli articoli 23, 6° comma e 29, 8° comma.

Si veda ART.23 appena sopra riportato

ART. 20 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

20.1 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche allo Statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- c) nel rispetto dell'Art 34 del presente Statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale nonché la nomina e i poteri dei liquidatori;
- d) approva la costituzione di società ed enti di qualunque natura, comprese le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, l'assunzione, l'acquisto e/o la sottoscrizione di partecipazioni, quote, azioni, in società o Enti di qualunque natura, comprese le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, ad eccezione di partecipazioni acquistate per obblighi di legge;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

20.2 In ogni caso la convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare modifiche statutarie deve contenere espressamente iscritte all'ordine del giorno le modifiche statutarie proposte e, a tal fine, unitamente alla convocazione, deve essere allegata una bozza di testo statuario che evidenzi le modifiche che si propone di approvare.

20.3 In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi di tutti gli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti gli Associati.

20.4 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli Associati.

ART. 21 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

21.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

	<p>21.3 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli. Nel verbale devono essere riassunte o riportate testualmente, su richiesta dell'Associato intervenuto, le dichiarazioni formulate dall'Associato stesso.</p> <p>21.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto a cura del Consiglio Direttivo, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.</p> <p>21.5 Inoltre il verbale dell'Assemblea deve essere esposte all'Albo sociale per un periodo non inferiore ad un mese.</p>
<p>ART. 26</p> <p>Il Consiglio Direttivo è costituito da sette Amministratori. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro attività purché regolarmente documentate.</p> <p>Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente ed un Vice-Presidente; nomina pure un segretario anche tra persone estranee al Consiglio.</p> <p>Tale prima riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.</p> <p>E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.</p> <p>ART. 27</p> <p>Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione.</p>	<p>ART. 22 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO.</p> <p>22.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette Consiglieri, che devono essere tutti Associati.</p> <p>22.2 I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli Associati.</p> <p>22.3 I candidati alla carica di Consigliere devono rendere noto agli Associati e all'Assemblea gli eventuali incarichi di amministrazione e/o di controllo e/o di revisione da essi ricoperti presso Società ed Enti di qualunque genere e tipo.</p> <p>22.4 Il Consiglio Direttivo, e ciascun Consigliere, deve operare con onestà, correttezza, competenza e lealtà, secondo buona fede, nell'esclusivo interesse dell'Associazione.</p> <p>22.5 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) il Vice Presidente. <p>22.6 Il Consiglio Direttivo, inoltre, può assegnare incarichi specifici, anche temporanei, a singoli Consiglieri, che assumono la carica di Consiglieri Delegati.</p> <p>22.7 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti ai Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri delegati che cessino dalla loro carica per qualunque causa o motivo.</p>
<p>ART. 28</p> <p>Qualunque Amministratore è revocabile nel corso dell'esercizio dell'Assemblea Ordinaria degli associati.</p> <p>Al soggetto o ai soggetti revocati spetta, oltre all'eventuale compenso stabilito dall'Assemblea, una indennità del 20% di</p>	<p>ART. 23 – DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO; DECADENZA, REVOCA, DIMISSIONI, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI.</p> <p>23.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea Ordinaria convocata</p>

<p>tale compenso da intendersi come risarcimento danni per revoca senza giusta causa.</p>	<p>per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato nominato.</p> <p>23.2 L'Assemblea ordinaria può in ogni momento revocare uno o più Consiglieri, o anche l'intero Consiglio Direttivo, anche se l'argomento non è iscritto all'ordine del giorno.</p> <p>23.3 Ciascun Consigliere è rieleggibile.</p> <p>23.4 I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo assenze preventivamente e fondatamente giustificate, decadono dall'incarico.</p> <p>23.5 I Consiglieri decaduti, revocati, dimissionari o deceduti sono automaticamente sostituiti secondo la graduatoria dei non eletti nella lista di appartenenza del Consigliere da sostituire, iniziando dal primo dei non eletti.</p> <p>23.6 Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla sostituzione tramite la lista di appartenenza del Consigliere da sostituire, il Consiglio in carica deve convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consigliere.</p> <p>23.7 I Consiglieri così sostituiti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.</p> <p>23.8 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri eletti dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, il Consiglio in carica deve convocare immediatamente l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.</p> <p>23.9 Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocata senza indugio dall'Organo di Controllo che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>ART. 30</p> <p>Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.</p> <p>La convocazione è fatta con lettera o fax spedita agli Amministratori almeno otto giorni prima dell'adunanza riportante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p> <p>Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo</p>	<p>ART. 24 - COMPETENZE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.</p> <p>24.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, l'amministrazione e l'organizzazione della Associazione.</p> <p>24.2 Il Consiglio Direttivo pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) svolge l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; b) ammette i nuovi Associati;

telegramma o fax spedito almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio può deliberare solo se vi interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza.

In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

ART. 31

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione.

Esso può, perciò, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano comunque nell'oggetto dell'Associazione e che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

In tali ambiti il Consiglio Direttivo potrà concludere accordi di qualunque natura con Enti Pubblici o Privati.

Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio Direttivo inoltre potrà deliberare elargizioni a favore di altre associazioni sportive presenti nel territorio del Comune di Curtatone.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre organizzare corsi di avviamento allo sport aperti sia agli associati che ai non associati.

Rimane salvo comunque il potere del Consiglio Direttivo di accordare speciali permessi a persone non associate nei termini e con le modalità che riterrà opportuno adottare.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di iscrivere per un tempo determinato in apposito libro "Atleti" nominativi di persone particolarmente idonee da impiegare negli sport organizzati dall'Associazione.

Dette persone potranno utilizzare i servizi organizzati dall'Associazione e sono esonerate dai versamenti di cui all'art. 8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può iscrivere gratuitamente nell'elenco degli associati effettivi, al termine dell'attività, l'atleta che abbia ben figurato.

Il Consiglio Direttivo inoltre può iscrivere in un apposito ruolo quegli associati che per particolari azioni, compiti o impegni svolti a favore dell'Associazione, siano considerati benemeriti. L'associato benemerito è esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo. La composizione e le attribuzioni di queste

- c) predisporre e proporre la bozza del bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- d) convoca l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- e) attua le delibere dell'Assemblea;
- f) delibera l'ammontare della quota di ingresso;
- g) delibera l'ammontare della quota annua di frequenza;
- h) cura la corretta tenuta della contabilità, anche tramite professionisti o organizzazioni terze;
- j) cura la corretta e tempestiva tenuta dei libri sociali;
- i) cura la corretta tenuta dell'albo sociale;
- l) opera per la puntuale applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- m) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- n) delibera l'esclusione nei confronti degli Associati;
- o) nomina direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- p) nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'Associazione eventualmente partecipi;
- q) delibera su ogni altro argomento che non rientra specificatamente nelle competenze dell'Assemblea o di altri organi dell'Associazione in forza del presente Statuto.

24.3 Tutti i Consiglieri, al fine di esercitare pienamente e responsabilmente il loro mandato, hanno il diritto/dovere di essere esaurientemente informati su ogni aspetto della gestione e della amministrazione della Associazione; a tal fine ogni Consigliere ha il diritto di richiedere e di ottenere tempestivamente qualunque documentazione legale, amministrativa, contabile e comunque relativa all'Associazione, così come ha diritto di visionare la contabilità della Associazione e tutti i libri sociali.

24.4 Ogni Consigliere ha inoltre diritto ad essere esaurientemente e tempestivamente informato sulle materie da trattare in seno al Consiglio Direttivo.

24.5 Ciascun Consigliere ha il diritto di inserire uno o più argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo tramite semplice richiesta scritta formulata al Presidente; il Presidente inserisce gli argomenti richiesti all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo convocato successivamente alla data in cui è pervenuta la richiesta. Nel caso in cui l'argomento richiesto da inserire all'ordine del giorno sia la proposta di revoca del Presidente, il Presidente deve convocare

saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà infine costituire comitati tecnici consultivi anche fra estranei al Consiglio stesso, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.

senza indugio il Consiglio Direttivo, affinché il Consiglio Direttivo deliberi nei tempi più rapidi possibile.

24.6 Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale, si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione, è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

24.7 La convocazione avviene mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri e al componente l'Organo di Controllo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

24.8 All'avviso devono inoltre essere allegati, anche tramite file elettronici, tutti i documenti e le informazioni necessari e relativi agli argomenti da trattare.

24.9 Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede legale purché nel Comune di Curtatone o in comuni con esso confinanti.

24.10 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

24.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche "a distanza" mediante rete internet, mezzi di telecomunicazione o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed esprimere correttamente il proprio voto; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

24.12 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza degli interventi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

24.13 Per ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che deve essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e deve essere sottoscritto da tutti i presenti. Ogni Consigliere ha il diritto di ottenere la trascrizione letterale delle proprie dichiarazioni.

24.14 Il Consiglio Direttivo opera di norma in modo collegiale. In caso di effettiva necessità può delegare specifici incarichi e per un tempo determinato a uno o

	<p>più Consiglieri, compreso il Presidente, specificando le direttive e i limiti della delega. Il Consiglio Direttivo può sempre impartire ulteriori direttive al Consigliere o ai Consiglieri delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</p> <p>24.15 Il Consigliere o i Consiglieri delegati hanno l'obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo circa il loro operato.</p> <p>24.16 Non possono essere delegate a uno o più Consiglieri attribuzioni, funzioni e competenze di carattere generale, fatta salva la rappresentanza legale e generale dell'Associazione che spetta al Presidente.</p> <p>24.17 Non possono inoltre essere delegate le seguenti attribuzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; b) l'ammissione di nuovi Associati; c) la predisposizione e la proposta della bozza del bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea ordinaria; d) la convocazione dell'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno; e) la delibera l'ammontare della quota di ingresso; f) la delibera l'ammontare della quota annua di frequenza; g) le delibere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati; h) la delibera di esclusione nei confronti degli Associati; i) la nomina di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri; l) la nomina dei delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'Associazione eventualmente partecipi.
<p>ART. 29</p> <p>Al Presidente del Consiglio Direttivo è affidata la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre convoca il Consiglio Direttivo, organizza e disciplina le sedute consiliari, presiede le assemblee degli associati, esegue i vari mandati che di volta in volta riceve dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, compie tutti gli atti che l'atto costitutivo gli demanda.</p> <p>Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad altri amministratori, e ha la facoltà di</p>	<p>ART 25 - II PRESIDENTE.</p> <p>25.1 Il Presidente, eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, assume la qualifica di Presidente dell'Associazione.</p> <p>25.2 Al Presidente è affidata la firma sociale ed è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.</p> <p>25.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire la rappresentanza della Associazione anche ad altri Consiglieri per categorie di atti.</p> <p>25.4 Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

<p>rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.</p> <p>Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri di cui sopra sono affidati al Vice-Presidente.</p>	<p>b) convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, predisponendo l'ordine del giorno recependo obbligatoriamente anche le indicazioni pervenute dagli altri Consiglieri;</p> <p>c) esegue i vari incarichi che di volta in volta riceve dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;</p> <p>d) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio;</p> <p>e) nomina procuratori in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;</p> <p>25.5 In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutti i poteri di cui sopra sono affidati al Vice Presidente.</p> <p>25.6 Il Presidente può essere revocato in ogni momento con effetto immediato dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo purché la proposta di revoca sia iscritta all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo procede alla immediata elezione del nuovo Presidente.</p> <p>25.7 Se per qualsiasi causa viene meno il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione.</p>
<p>Si veda ART.29 appena sopra riportato</p>	<p>ART 26 - RAPPRESENTANZA.</p> <p>26.1 La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.</p> <p>26.2 La rappresentanza dell'Associazione spetta anche a singoli Consiglieri nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio Direttivo.</p> <p>26.3 La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p> <p>26.4 Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p>
	<p>ART. 27 – RESPONSABILITÀ.</p> <p>La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n 117/ 2017.</p>
<p>ART. 32</p> <p>Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti anche non Associati.</p>	<p>ART. 28 - L'ORGANO DI CONTROLLO.</p> <p>28.1 L'Assemblea ordinaria degli Associati elegge un Organo di Controllo monocratico, oltre che nei casi previsti</p>

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2516 e 2535 del Codice Civile in quanto compatibili con le disposizioni di legge riguardanti le Associazioni e con il presente Statuto.

dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'Associazione e delle attività esercitate dall'Ente.

28.2 La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

28.3 L'Organo di Controllo è pertanto costituito da una sola persona, preferibilmente Associato, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo di Controllo sia stato nominato.

28.4 I candidati alla carica di componente dell'Organo di Controllo devono rendere noto agli Associati e all'Assemblea gli eventuali incarichi di amministrazione e/o di controllo e/o di revisione da essi ricoperti presso Società ed Enti di qualunque genere e tipo.

28.5 Il componente dell'Organo di Controllo è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

28.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente dell'Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo deve immediatamente convocare l'Assemblea Ordinaria affinché provveda.

28.7 Al componente dell'Organo di Controllo si applica, in ogni caso, l'articolo 2399 codice civile.

28.8 Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 codice civile.

28.9 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

28.10 L'Organo di Controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso il componente l'Organo di Controllo è anche un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

28.11 L'Organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui debba essere predisposto a sensi di legge, sia stato redatto in conformità alle linee

	<p>guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. In tal caso, gli esiti del controllo svolto dell'Organo di Controllo risultano dal bilancio sociale.</p> <p>28.12 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie, dati, documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e visionare e controllare tutti i libri associativi e contabili.</p> <p>28.13 L'Organo di Controllo riferisce all'Assemblea degli Associati circa la propria attività e i relativi risultati; predispone inoltre una apposita relazione scritta di accompagnamento al bilancio che deve essere allegata al bilancio stesso e letta in Assemblea.</p> <p>28.14 L'Organo di Controllo deve operare con onestà, professionalità, correttezza, competenza, indipendenza e lealtà, secondo buona fede, nell'esclusivo interesse dell'Associazione.</p> <p>28.15 L'Organo di Controllo opera nel pieno rispetto delle competenze e dei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione ed evita di sostituirsi ad essi, anche irrualmente, salvo i tassativi casi previsti nel presente Statuto o dalla legge.</p> <p>28.16 Al componente dell'Organo di Controllo, oltre al compenso stabilito dall'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, purché regolarmente documentate.</p> <p>28.17 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti a favore del componente dell'Organo di Controllo che cessi dalla carica per qualunque causa o motivo.</p>
<p>ART. 33</p> <p>I Revisori esercitano inoltre le funzioni di probiviri. L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o derivanti da deliberazioni prese dagli organi della Associazione. I probiviri decidono come amichevoli arbitratori con dispensa di ogni formalità.</p>	<p>ART. 29 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.</p> <p>29.1 L'Associazione e gli Associati possono rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o derivanti da deliberazioni prese dagli organi della Associazione. I Probiviri decidono come amichevoli arbitratori con dispensa di ogni formalità. È comunque sempre ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria.</p> <p>29.2 Il Collegio dei Probiviri inoltre:</p> <p>a) conferma l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o arrega</p>

	<p>gravi danni materiali o morali all'Associazione; la mancata conferma annulla la delibera del Consiglio Direttivo;</p> <p>b) riceve, giudica e decide sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo relative a provvedimenti disciplinari adottati;</p> <p>c) ove interpellato, si pronuncia sul rigetto di una domanda di ammissione deliberato dal Consiglio Direttivo.</p> <p>29.3 Nei casi di cui al precedente comma, il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, osservando i principi sanciti nel presente Statuto, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa. È comunque sempre ammesso il ricorso alla magistratura ordinaria.</p> <p>29.4 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre Probiviri, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Collegio dei Probiviri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Probiviri sia stato nominato.</p> <p>29.5 I Probiviri sono rieleggibili.</p> <p>29.6 I Probiviri devono essere tutti Associati, devono essere scelti tra gli Associati che hanno almeno cinque anni di anzianità associativa e che sono preferibilmente in possesso di competenze giuridiche.</p> <p>29.7 Il Collegio dei Probiviri sceglie nel proprio seno a maggioranza dei suoi componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri.</p> <p>29.8 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei Probiviri, il Consiglio Direttivo deve immediatamente convocare l'Assemblea Ordinaria affinché provveda alla nomina del Probiviro o dei Probiviri mancanti che scadono alla data in cui scadono i Probiviri non sostituiti.</p> <p>29.9 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti ai Probiviri, ivi compreso il Presidente del Collegio dei Probiviri per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della carica.</p> <p>29.10 Nessun compenso e nessuna indennità sono dovuti ai Probiviri, ivi compreso il Presidente del Collegio dei Probiviri, che cessino dalla loro carica per qualunque causa o motivo.</p> <p>29.11 Il Collegio dei Probiviri, e ciascun Probiviro, deve</p>
--	---

	operare con onestà, correttezza, competenza e lealtà, secondo buona fede.
	<p>ART. 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.</p> <p>30.1 La revisione legale dei conti è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.</p> <p>30.2 Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p> <p>30.3 Al soggetto incaricato della revisione, oltre all'eventuale compenso stabilito dall'Assemblea, spetta il rimborso per le spese sostenute per ragioni del suo ufficio.</p>
<p>ART. 17</p> <p>L'esercizio associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1995.</p>	<p>ART. 31 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO.</p> <p>31.1 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>31.2 Il bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo agli Associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.</p> <p>31.3 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</p>
	<p>ART. 32 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE.</p> <p>32.1 Ove ne ricorrano i presupposti di cui all'Art 14, primo comma, del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale e adempiere agli altri correlati obblighi.</p> <p>32.2 Ove ne ricorrano i presupposti di cui all'Art 14, secondo comma, del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'ente gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.</p>

	<p>ART. 33 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.</p> <p>33.1 L'Associazione deve tenere e gestire tutti i libri e i registri previsti dalla legge, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; e) il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo; f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo; g) il libro delle adunanze di eventuali altri organismi associativi, tenuti a cura dell'organismo cui si riferiscono. <p>33.2 L'Associazione dovrà inoltre tenere i libri contabili e fiscali obbligatori per Legge.</p> <p>33.3 Ciascun Associato di cui all'Art 12 del presente Statuto ha il diritto di esaminare i libri sociali così come previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n.117/2017, presso la sede legale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio direttivo e fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art 7, ultimo comma, del presente Statuto.</p>
<p>ART. 34</p> <p>L'Associazione si estingue quando si e' esaurito lo scopo o quando si verifica l'impossibilità di raggiungerlo.</p> <p>L'Assemblea che dichiara l'estinzione dell'Associazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento, il Patrimonio dell'Associazione è devoluto al Comune di Curtatone affinché' lo destini obbligatoriamente ai soli fini sportivi.</p>	<p>ART. 34 - SCIoglimento DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE.</p> <p>34.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.</p> <p>34.2 La medesima Assemblea nomina i liquidatori in numero di tre, che potranno essere anche non Associati, e che avranno i poteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dall'Assemblea che li nomina.</p> <p>34.3 I liquidatori operano possibilmente di comune accordo decidendo, in caso di disaccordo, a maggioranza.</p> <p>34.4 I liquidatori nominati, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti,</p>

	<p>devolvono, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.</p>
	<p>ART. 35 QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE. Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</p>
<p>ART. 35 Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.</p>	<p>ART. 36- RINVIO ALLA LEGGE. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.</p>